

STATUTO

POLISA.R.T.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
G.GALILEI 30

Numero REA: RC - 179634

Codice fiscale: 02636050805

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, alla comparente che, da me interpellata, lo dichiara conforme alla sua volontà ed alla verità, viene sottoscritto alle ore diciannove (ore 19,00).

Scritto a macchina da persona di mia fiducia in tre fogli intercalati fra loro dei quale occupa pagine undici e quanto fin qui della dodicesima.

Firmato: Grazia Pellicanò

Dottor Nicola Comi notaio L.S.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

“PolisA.R.T.S. – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata

“PolisA.R.T.S. – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”

La società aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) ed agli organismi periferici della stessa nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad osservare gli statuti ed i regolamenti.

ART.2 – SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Reggio Calabria, via Galileo Galilei N.30.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, Filiali, succursali, agenzie uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, osservando le disposizioni di legge.

ART.3 – DURATA

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centoottanta) giorni.

TITOLO II – MODELLO SOCIETARIO – SCOPI – OGGETTO – PREVALENZA

ART.4 – MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5 – PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

- 1.il divieto di distribuire i dividendi in misura provvisoria all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2.- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3.- il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- 4.- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Promocoop Spa.

ART.6 – SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse ge-

nerale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381/91 lettera b). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa persegue le seguenti attività:

Relativamente alla lettera a) art. 1 legge 381/91:

- Attività di assistenza socio – sanitaria anche domiciliare, compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate, anziani, disabili e minori e tutte le categorie di soggetti sopra menzionate;
- assistenza domiciliare alle categorie di soggetti sopra menzionate mediante lo svolgimento di prestazioni loro utili (es. segretariato sociale; svolgimento di pratiche, ecc...)
- attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le istituzioni;
- assistenza psico-socio-riabilitativa-fisioterapica;
- attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia;
- servizi di sostegno e consulenza della famiglia;
- gestione di asili nido, ludoteche, scuole materne e mense sociali, aree gioco, spazio gioco, aree parking e gioco in genere anche per bambini disabili o con situazioni familiari difficili;
- gestione di case albergo, case famiglia, strutture ricreative e ricettive, educativo-assistenziali residenziali e non;
- organizzazione e gestione di soggiorni climatici ed educativi anche a fini terapeutici per minori, anziani e soggetti svantaggiati;

- servizio trasporto scolastico anche per portatori di handicap;
- predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti e audiolesi;
- sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali e artistiche in minori e adulti con difficoltà; creazione e gestione di laboratori ludico didattici in genere;
- attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti; corsi di recupero scolastico;
- attività dirette a favorire l'integrazione anche degli extracomunitari anche mediante azioni di formazione ed inserimento lavorativo; promozione ed attuazione di tematiche inerenti le pari opportunità anche mediante la progettazione di interventi atti a migliorare le condizioni lavorative e sociali dei soggetti deboli;
- attività di servizio quali la gestione di spazi, pubblici e privati, socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale.

Relativamente alla lettera b) art. 1 legge 381/91 si promuoveranno:

- attività di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive, gestione di parchi giochi pubblici e privati e ludoteche;
- gestione e realizzazione di servizi di ristorazione, bar, agriturismi e strutture ricettive in genere;
- servizi di agenzia turistica;
- commercio e noleggio al dettaglio e all'ingrosso, a posto fisso ed in forma elettronica, di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero; noleggio di biciclette e mezzi non targati; commercio al dettaglio, a posto fisso ed in forma elettronica, di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero; noleggio di biciclette;

- creazione e vendita di gadget e articoli da regalo;
- attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli etc. , attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;
- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale adatto alle attività previste dallo statuto;
- corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;
- Progettazione e realizzazione d'interventi di orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica per i giovani;
- corsi di lingua a tutti i livelli;
- servizi didattici integrativi (doposcuola, attività di rinforzo e supporto agli apprendimenti..);
- servizi turistici, di animazione e attività culturali;
- gestione e manutenzione di strutture turistico – alberghiere, aree, centri sportivi, ludoteche ecc;
- attività di tour operator slowtourist: organizzazione e vendita, anche tramite gli strumenti del commercio elettronico, di viaggi vacanza, ospitalità, escursioni con accompagnatore, pacchetti ad hoc, comunicazione e informazione nel settore turistico;
- attività di marketing e comunicazione: marketing territoriale, public relations, consulenze, mediazione linguistica e turismo culturale piani di sviluppo turistico, comunicazione territoriale e formazione;
- progettazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti ed eventi in genere (manifestazioni socio – culturali, feste religiose, spettacoli, concerti, sagre, fiere, eventi sporti-

vi);

-organizzazione di eventi promozionali, workshop, educational e borsini informativi;

-servizi di diporto nautico;

-gestione e organizzazione di servizi di animazione;

-gestione e organizzazione di servizi per l'editoria turistica (redazione di testi per riviste, depliant, quotidiani, guide, brochure, opuscoli e cartine turistiche);

-individuazione dei bisogni e delle risorse nascoste al fine di tradurli in opportunità, economicamente rilevanti, sollecitando gli enti competenti a definire le modalità di intervento in sintonia con le esigenze espresse dal territorio;

-attività di sensibilizzazione delle popolazioni locali informandole e suscitandone l'attenzione, facendo conoscere opportunità, orientando, assistendo e promuovendo iniziative e progetti culturali ed economici che riguardano sia i singoli che le collettività;

-promozione delle risorse e del potenziale endogeno dell'entroterra calabrese e di ogni altro entroterra in altri contesti territoriali e culturali al fine di accrescere l'interesse verso di essi, favorire contatti, scambi, collaborazioni, ricerche e investimenti;

-costruzione e posizionamento dell'immagine del territorio calabrese nella sua globalità all'esterno e nei confronti del mercato, in particolare quello turistico culturale;

-promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento o percorsi formativi teorico/pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, enti di vario genere e per i propri associati;

-gestione di beni culturali:

- progettazione, attuazione e gestione di programmi ed interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione dei beni naturali e culturali presenti nel territorio calabrese, nonché ottimizzazione di risorse finanziarie comunitarie e nazionali assumendo, ove necessario, direttamente o in partenariato con società specializzate, la funzione di organismo intermediario o beneficiario o attuatore;
- attuazione di ricerche di mercato per definire piani formativi finalizzati alla formazione professionale che siano sempre più corrispondenti alle esigenze degli enti finanziatori e alle aspettative dei partecipanti;
- attività di incentivazione della crescita e della competitività delle aziende, in un processo di internazionalizzazione, favorendo anche la nascita di attività economiche mediante progetti formativi orientati all'aggiornamento del personale e dei titolari delle aziende locali oltre che stimolare la creazione d'impresa;
- promozione della tutela delle tradizioni e degli antichi mestieri, del patrimonio di interesse archeologico, storico, architettonico ed artistico del territorio calabrese;
- attività di sostegno al miglioramento della qualità ambientale e della convivenza sociale agendo sul difficile rapporto tra ambiente e l'imprenditoria locale, tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo;
- creazione delle condizioni necessarie, in collaborazione con gli enti locali, le imprese, le associazioni, per lo sviluppo economico, il recupero e il miglioramento del territorio nel suo complesso, al fine di favorire occupazione e permanenza e in particolare per favorire la crescita dell'imprenditoria locale;
- organizzazione e vendita, anche tramite gli strumenti del commercio elettronico

co, di viaggi vacanza, ospitalità, escursioni con accompagnatore, pacchetti ad hoc, comunicazione e informazione nel settore turistico; realizzazione, vendita di souvenir, prodotti tipici, gadget, libri e testi vari;

-mediazione linguistica e turismo culturale;

-piani di sviluppo turistico;

-comunicazione territoriale e formazione;

-istituzione di gruppi di lavoro per fornitura di servizi attinenti all'oggetto sociale e per scambi di esperienze;

-promozione dell'occupazione attraverso la realizzazione di percorsi formativi per nuove figure professionali coincidenti con le esigenze di mercato, migliorando oggettivamente l'impegno e la struttura di sostegno per l'assistenza all'inserimento dei partecipanti nel mercato del lavoro, anche rispondendo a bandi degli enti comunali, metropolitani, provinciali, regionali, nazionali, comunitari e proposti da soggetti giuridici privati;

-attività di collaborazione con enti pubblici e privati per la promozione della cultura dello sviluppo locale, attraverso la partecipazione ad altre reti nazionali ed internazionali che si occupano di sviluppo locale,

-la creazione di una rete di scambi tra gli associati, la valorizzazione delle esperienze e le buone prassi nell'ambito di convegni, incontri, manifestazioni e pubblicazioni cartacee e multimediali; promozione della tutela delle tradizioni e degli antichi mestieri, del patrimonio d'interesse archeologico, storico, architettonico ed artistico del territorio;

-gestione, in particolare nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, degli strumenti di programmazione negoziata e di altri programmi regionali, nazionali e comunitari, progetti per lo sviluppo territoriale volti all'assistenza

ed al sostegno tecnico di istituzioni locali, popolazioni, imprese, operando autonomamente o in collaborazione con enti o associazioni operanti nel territorio.

La cooperativa, inoltre, intende fornire servizi di: informazione anche attraverso la creazione di sportelli in rete sul territorio, sulle opportunità esistenti in ambito lavorativo, economico e sociale; assistenza nella predisposizione di piani d'impresa, finalizzati all'ottenimento di finanziamenti e di agevolazioni finanziarie; accompagnamento delle imprese nello start up, esecuzione di studi, consulenze e ricerche di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale.

Nel settore di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizio si svolgerà attività di:

- pulizia e manutenzione di immobili e aree verdi pubbliche e private, di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private;
- cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle stesse;
- servizio di trasporto di persone e cose;
- attività agricole ed artigianali.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività, connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese UE, banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà ancora promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III – SOCI

ART.7 – REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e non superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

-Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche, società ed enti, con lo scopo di prestare servizi attinenti all'oggetto sociale ed allo scopo mutualistico della cooperativa.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART.8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica – autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo

e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia in un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica – denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre occorre indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono inoltre tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre.

-I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

-l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.9 QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 200,00 (Euro duecento/00).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari ad Euro 400,00 (Euro quattrocento/00).

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro trenta giorni dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà, con apposita delibera, l'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

ART. 10 – MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fidejus-

sione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al danaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART.11 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART.12 – VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART.14 – RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o al tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;

d) il trasferimento della sede sociale all'estero;

e) la revoca dello stato di liquidazione;

f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468

c.c., quarto comma.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.15 – ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. Per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla socie-

tà;

3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;

4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;

5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma c.c..

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere, comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.16 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17 – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende an-

che il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 – quinquies, terzo comma, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesti l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivantigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV – PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 18 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;

- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva, indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve di cui ai punti b), c), d) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART.19 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, secondo comma, del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20 – BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21 – RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale. Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibi-

le l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 22 – DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (ovvero Promocoop s.p.a.), nella misura del 3% (tre per cento);
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

ART. 23 – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti or-

gani:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio di amministrazione o amministratore unico.

CAPO I – ASSEMBLEA

ART. 24 – DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ART. 25 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purchè nella Provincia di Reggio Calabria.

L'assemblea deve essere convocata almeno, una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qual volta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno

per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 26 – COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

- 1.determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
- 2.approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta;
- in seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

-l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART.27 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538 c.c.

ART. 28 – DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori. Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART.29 – ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'art. 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 30 – ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 31 – COMPOSIZIONE

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, esso è composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 32 – COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta all'organo amministrativo (a titolo meramente esemplificativo):

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;

- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito da regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pigni ed ad altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione

e di interessenza; nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;

- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;

- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;

- eleggere domicili;

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del direttore,

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'Organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificatamente i criteri segui-

ti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

ART. 33 – DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti. Di regola la convocazione è fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475, quarto comma c.c.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore oppure loro parenti o af-

fini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 34 – POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito all'Organo amministrativo è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore unico, o al Presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e, in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

ART. 35 – CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO – INSOLVENZA – LIQUIDAZIONE

ART. 36 – SCIOGLIMENTO

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazioni dell'assemblea.

ART. 37 – MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I. Promocoop Spa.

ART. 38 – INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 39 – MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importino modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, Capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del presente statuto ai punti 1), 2), 3).

In tal caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

ART. 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all' approvazione dei soci riuniti in assemblee.

ART. 42

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente codice civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Firmato: Grazia Pellicanò

Dottor Nicola Comi notaio L.S.

Il presente documento informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo N.82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro Imprese.